

Contiene dati giudiziari da trattare ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 2.

Annessi: //.

OGGETTO: Istanze e contenziosi promossi in materia di indennità di trasferimento ex art. 1 Legge 29 marzo 2001, n. 86, con specifico riguardo al personale militare di rientro in Patria dopo una missione estera.

Diramazione nuove coordinate applicative di matrice giurisprudenziale.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimenti: a) f.n. 453921 in data 2 luglio 2025 (notut);
b) f.n. 677506 in data 21 ottobre 2025 (notut).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con riferimento alla nota questione dell'indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della Legge 29 marzo 2001, n. 86, con specifico riguardo alla fattispecie del personale militare in servizio all'estero all'atto del rientro in Patria (art. 1, comma 4, della Legge 29 marzo 2001, n. 86, abrogato dal comma 363 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015), l'Amministrazione è stata interessata dalla proposizione di plurimi contenziosi, definiti da ultimo con pronunce che, in contrapposizione al precedente orientamento giurisprudenziale, propendono verso il riconoscimento della citata indennità quando il militare di rientro dall'estero venga assegnato in una sede differente rispetto a quella precedentemente ricoperta in Patria, individuando così la disciplina applicabile non nell'abrogato comma 4, art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, bensì nel comma 1 del medesimo articolo (riespansione del regime ordinario del trasferimento d'autorità).

Nello specifico, i Giudici di prime cure, che si sono espressi in fattispecie similari, hanno in sostanza ritenuto di dover operare secondo la seguente specifica dicotomia:

- nel caso in cui il militare, al momento del rientro dall'estero, riprenda servizio nella medesima sede assegnata in precedenza, ovvero in altra sede ubicata nello stesso Comune o ancora in diversa sede distante meno di 10 chilometri dalla precedente, per effetto dell'abrogazione non ha diritto all'indennità per il rientro in Patria, né all'indennità di trasferimento;

- nel caso, di converso, in cui, con il rientro in Italia del militare l'Amministrazione ne disponga il trasferimento d'autorità presso una diversa sede ubicata in altro Comune e distante più di 10 chilometri dalla precedente risultano integrati tutti i presupposti giustificanti la corresponsione dell'indennità, che non possono considerarsi caducati a causa della soluzione di continuità del servizio svolto sul territorio nazionale determinata dall'espletamento di missione all'estero.

2. Da ultimo, la stessa Avvocatura Generale dello Stato, formulando parere di non impugnabilità con riferimento ad una delle richiamate pronunce, ha aderito alle conclusioni dell'ultima

giurisprudenza, laddove si considera il caso di specie come sussumibile alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 e non all'abrogato art. 1, comma 4 (**All. 1**).

3. Alla luce, quindi, dell'emergente orientamento giurisprudenziale ed in virtù della posizione conseguentemente assunta dall'Organo di Difesa erariale, ci si è posto il problema di come interpretare la normativa vigente in materia, ovvero se riconoscere o meno, in favore dei militari di rientro da una missione estera, l'indennità di trasferimento una volta rientrati presso una sede differente rispetto a quella precedentemente ricoperta in Patria. Al fine di fare definitiva chiarezza sulla questione giuridica sopra prospettata, la Scrivente ha chiesto, quindi, all'Avvocatura Generale dello Stato, ulteriori specifici chiarimenti allo scopo di:

- ricevere linee guida da fornire ai rispettivi Enti di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per una più opportuna e legittima **azione di amministrativa** attiva nella trattazione delle numerose istanze presentate in materia dal personale militare interessato;
- ricevere indicazioni specifiche in ordine ad una difesa più efficace **relativamente ai numerosi** contenziosi promossi in materia, ovvero se insistere nell'impianto difensivo sino ad oggi sostenuto o se aderire al nuovo mutato quadro giurisprudenziale, con conseguente riconoscimento in corso di giudizio delle pretese economiche vantate dai militari ricorrenti.

4. Con foglio n. 677506 in data 21 ottobre 2025 (**All. 2**), l'Organo di Difesa erariale si è espresso sulla formulata richiesta di chiarimenti, ribadendo e precisando i contenuti già anticipati nel precedente parere. Nello specifico, l'Avvocatura Generale dello Stato, “*sulla base dell'analisi normativa, sistematica, teleologica, costituzionale e della giurisprudenza consolidatasi in materia*” ha ritenuto “*che l'indennità di trasferimento debba essere riconosciuta al militare che, al termine del servizio all'estero, venga assegnato ad una sede in Patria diversa da quella di provenienza. L'abrogazione del comma 4 ha rimosso una norma speciale che esprimeva espressamente il beneficio per i rientri dall'estero, ma non contiene alcuna norma espressa che escluda, in via generale, l'applicazione delle regole generali in materia di trasferimenti quando il rientro si traduca in un trasferimento d'autorità in una sede diversa. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che – a normativa invariata – l'indennità di trasferimento debba essere riconosciuta al militare che, rientrando dall'estero, venga assegnato ad una sede in Patria diversa da quella precedentemente ricoperta. L'abrogazione del comma 4 dell'art. 1 della L. n. 86/2001 non ha effetto ablativo del diritto, bensì solo eliminativo della norma speciale che lo prevedeva espressamente per i rientri dall'estero, restando conseguentemente applicabile la normativa generale in materia di trasferimenti d'autorità. Considerato l'orientamento oramai prevalente e consolidato della giurisprudenza, si suggerisce di non insistere ulteriormente nel negare l'indennità, ma piuttosto di allinearsi alla giurisprudenza favorevole, riconoscendo in corso di giudizio la spettanza del beneficio, al fine di limitare la condanna alle spese di lite, che in caso contrario risulterebbe pressoché inevitabile in ragione della soccombenza virtuale dell'Amministrazione.*”

5. Alla luce di quanto innanzi detto, si trasmettono, ai fini della capillare diffusione e per la puntuale applicazione nell'adozione dei provvedimenti di interesse dei competenti Servizi Amministrativi di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, le coordinate applicative espresse dall'Avvocatura Generale dello Stato, a mezzo del parere reso con i fogli n. 453921 in data 2 luglio 2025 e n. 677506 in data 21 ottobre 2025 (Cfr All. 1 e All. 2).

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D.A. Fabio SARDONE